



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 28 gennaio 2016, composta dai seguenti magistrati:

Tommaso Brancato	- Presidente
Licia Centro	- Consigliere
Francesco Albo	- Consigliere
Gioacchino Alessandro	- Primo Referendario - relatore
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;


visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 31 agosto 2014, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione, nonché i



relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Casteltermini (AG) sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 23 novembre 2015, e la successiva documentazione istruttoria;

richiamata la nota di rilievi n. prot. Cdc 9675 del 13/11/2015 con cui, all'esito del controllo sul rendiconto 2013, sono stati evidenziati gravi profili di squilibrio finanziario dell'ente nonché l'insufficienza delle misure correttive adottate dall'ente, in continuità con quanto già accertato nei precedenti controlli finanziari, segnatamente con la deliberazione n. 127/2014/PRSP relativa al rendiconto 2012 e n. 234/2013/PRSP relativa al rendiconto 2011;

vista la nota inviata dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente n. prot. Cdc 11088 del 29.12.2015 in riscontro alla nota surriferita;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore ed il deferimento depositato in data 18 gennaio 2015;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 12/2016/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la nota del Segretario comunale dell'ente del 25 gennaio 2016 con cui si comunica che l'ente in data 8 gennaio 2016 ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;

esaminata la memoria dell'ente acclarata al prot. Cdc n. 482 del 26 gennaio 2016;

udito il relatore dott. Gioacchino Alessandro;

uditi per l'ente il Sindaco, avv. Alfonso Sapia, ed il responsabile dei servizi finanziari, rag. Teresa Spoto;

\*\*\*\*\*

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione,

An official circular stamp of the auditing body is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. The stamp contains the text 'SEZIONE DI CONTROLLO' and 'COMUNE DI CASTELTERMINI (AG)'. A handwritten signature is written over the stamp.

che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei



*conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).*

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2013) in continuità con quanto accertato relativamente ai precedenti esercizi. Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.


\*\*\*\*\*

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione dell'Ente, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Dalla documentazione pervenuta e dall'attività istruttoria condotta, nonostante l'Organo di revisione dichiara di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali né suggerito misure correttive all'Ente (cfr. punto 3 domande preliminari del questionario), è emerso:

1. Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 (20/10/2015) e dei documenti contabili (bilancio di previsione, atti di salvaguardia degli equilibri, ecc.) rispetto ai termini di legge;

2. Uno squilibrio di parte corrente a cui è stata data copertura attraverso la previsione di risorse straordinarie in gran parte non realizzate (utilizzo del contributo permesso di costruire al 100% e sanzioni per violazione del Codice della strada). Emerge, tra l'altro, la profonda differenza tra gli accertamenti da recupero evasione tributaria, pari a oltre 3.182 migliaia di euro (significativamente incrementati rispetto ai precedenti esercizi in cui si attestavano a poco più di 346 migliaia di euro), e le relative riscossioni pari ad appena 1.094 migliaia di euro. A ciò si associa un progressivo peggioramento della situazione finanziaria a causa della mancata realizzazione in termini di cassa delle risorse previste nonché il basso grado di smaltimento dei residui attivi (*cf. punto 5*).
3. Il cronico ricorso a cospicue anticipazioni di tesoreria, non estinte a fine esercizio per un ammontare di € 1.921.611,49 (dato SIRTEL) quattro volte superiore al relativo parametro di deficitarietà (*cf. infra*), unitamente al ricorso alle entrate a destinazione vincolata (senza che sia stata definita la giacenza vincolata al 1 gennaio 2015 e i conseguenti adempimenti). La grave crisi di liquidità è denunciata, altresì, dalle difficoltà di pagamento delle obbligazioni e dallo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale concernente il volume dei residui passivi con un'elevata consistenza di residui passivi vetusti, ed è da considerarsi strutturale nella prospettiva triennale peggiorando progressivamente anche nel 2015.
4. Il conseguimento del rispetto del Patto di stabilità interno attraverso il ritardato pagamento di obbligazioni scadute per le spese in conto capitale;
5. In relazione alla gestione dei residui:
  - a) la permanenza di un elevato volume di residui attivi di parte corrente la cui vetustà impone adeguate politiche prudenziali, oltre alla doverosa revisione, in particolare con riferimento ad entrate del titolo I e III, antecedenti il 2010, pari a € 1.081.114,00; l'elevata incidenza degli stessi sull'avanzo di amministrazione (91,60%) alimenta forti dubbi sull'attendibilità di tale risultato.
  - b) una gestione fortemente critica dei residui attivi con scarsa capacità di incasso dell'ente, in particolare dei Titoli I e III. Dall'analisi del titolo I delle Entrate al 01/01/2014 risultano residui iniziali pari a € 4.502.871,00 di cui sono stati riscossi € 997.870,00 mentre al titolo III su 2.209.273,00 risultano riscossi solo € 22.580,33;
  - c) la mancanza di idonee motivazioni in relazione al mantenimento e alla cancellazione dei residui, nonché la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2014 per l'intero importo previsto dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012 e dalle successive disposizioni in materia;

An official circular stamp is partially visible, overlapping with a handwritten signature in black ink.

- d) il mancato rispetto dei parametri di deficiarietà di cui al D.M. 18/02/2013 n. 2, 3, 4 e 9, peggiorati rispetto agli esercizi precedenti. In particolare:
- e) elevati residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, del 51,91% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime, (soglia 42%);
- f) ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III, del 102,17%, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (soglia 65%);
- g) elevati residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 58,30% (soglia 40%), degli impegni del medesimo titolo della spesa corrente;
- h) elevata esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate pari a 21,10% (soglia 5%) rispetto alle entrate correnti; Si evidenzia l'evoluzione peggiorativa rispetto all'esercizio 2013 pari 13,85%.
- i) dubbi persistono inoltre, in ordine all'effettivo rispetto del parametro relativo ai debiti fuori bilancio attesi i rilievi infra formulati e a quanto emerso nei precedenti controlli circa il non tempestivo riconoscimento dei debiti e la presenza di situazioni latenti.

6. Relativamente ai debiti fuori bilancio ed alla situazione debitoria dell'ente:

- a) il proliferare di debiti fuori bilancio non tempestivamente riconosciuti dal Consiglio comunale nell'esercizio 2014 (pari a 539.739.40), con significativa presenza di fattispecie relative ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL;
  - b) la mancata attestazione da parte dei responsabili dei servizi che, unitamente ai mancati riscontri del competente organo in sede di riconoscimento, influenza l'attendibilità del dato e impedisce le necessarie verifiche per ogni singola fattispecie in ordine a presupposti, limiti, responsabilità per l'insorgenza del debito, con conseguente possibile emergere di passività latenti che comprometterebbero ulteriormente i precari equilibri di bilancio e la sostenibilità finanziaria dello stesso;
  - c) il mancato pagamento del corrispettivo dovuto alla società d'ambito GE.S.A. AG2 spa per complessivi € 483.653,57;
  - d) la mancata relazione e verifica delle passività potenziali che possono derivare da spese legali anche alla luce delle possibili soccombenze dell'ente;
  - e) la mancata conciliazione del conto del Tesoriere con le scritture contabili dell'ente, per € 22.848,90 ossia per pagamenti effettuati in assenza di mandati non ancora regolarizzati.
7. In ordine all'effettivo rispetto dell'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, si segnala la mancata attivazione di procedure per la tempestiva acquisizione dagli organismi

partecipati delle informazioni contabili necessarie e di concrete misure correttive nonostante la criticità sia stata accertata negli esercizi precedenti.

8. Infine, si è rilevato come la quasi totalità dei profili di criticità esposti sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione relativamente ai rendiconti 2011 (delibera n. 234/2013/PRSP), rendiconto 2012 (delibera n. 127/2014/PRSP) e rendiconto 2013 (cfr. nota con rilievi prot. n. 9675 del 13/11/2015). Al riguardo non risulta che il Comune abbia fatto seguire i necessari interventi di autocorrezione atti a sanare le gravi irregolarità e le criticità strutturali nonché a ripristinare gli equilibri di bilancio. Anzi, in data 29/12/2015 con prot. Cdc n. 11088 del 29/12/2015 è pervenuta a questa Sezione una comunicazione da parte del responsabile del servizio finanziario, il quale comunica che, in riscontro ai rilievi da ultimo formulati dalla Sezione, considerata la consolidata incapacità dell'Ente di far fronte entro le scadenze ai debiti liquidi ed esigibili, è stata trasmessa al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000".

\*\*\*\*\*

All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione erano presenti il Sindaco ed il responsabile dei servizi finanziari, i quali si sono riportati alla memoria citata in premessa.

Sui singoli punti di deferimento l'ente deduce quanto segue:

- addebita il ritardo nell'approvazione dello strumento di programmazione finanziaria alle difficoltà determinate dai crescenti tagli ai trasferimenti statali e regionali a fronte di spese correnti rigide e incomprimibili (punto 1).
- Rettifica i dati relativi allo squilibrio di parte corrente prodotti dall'organo di revisione (punto 2), ridimensionando lo stesso: l'ammontare del rimborso della quota capitale per mutui è di 276.949 euro anziché di 575.533,29 euro, erroneamente indicata nel questionario, ed i proventi per violazione del codice della strada destinati a investimenti sono pari a 3.000 euro anziché 15.000; rettifica, altresì, i dati relativi al recupero dell'evasione tributaria (210.000 euro anziché la somma di oltre 3,1 milioni di euro indicata dall'organo di revisione che, in realtà, si riferisce a tutti i tributi di competenza dell'anno 2014).
- Individua le ragioni del costante ricorso alle anticipazioni di cassa (punto 3) nella ritardata erogazione dei trasferimenti regionali e statali, oltre che nelle difficoltà sul lato delle riscossioni delle entrate proprie, indicando a titolo esemplificativo il pagamento del saldo del contributo per il personale c.d. contrattista (1,2 milioni di euro erogati solo ad aprile 2015) e la decurtazione da parte dello Stato del fondo di solidarietà (oltre 230.000 euro) in luogo dell'attribuzione dell'IMU sui terreni agricoli, cui corrisponde un ammontare

esiguo (16.000 euro circa) di incassi a tale titolo. Evidenzia, inoltre, che nel 2014 si è registrata la quasi paralisi degli incassi relativamente alla TARI: a fronte di due rate in scadenza nel 2014 pari complessivamente a 909.344,90 euro si sono registrati incassi per 160.500,21 euro mentre i pagamenti effettuati nel medesimo anno sono stati di 597.735,20 euro.

- Assicura che si è proceduto alla quantificazione delle somme a destinazione vincolata e alla conseguente comunicazione al tesoriere per il relativo vincolo.
- Riferisce che la maggior parte dei mandati sono stati emessi entro 60 giorni dalla data di presentazione all'ufficio e tempestivamente consegnati al tesoriere (punto 4), allegando l'elenco dei mandati al titolo II della spesa con indicazione degli atti a corredo e specificazione della data.
- Riguardo ai residui (punto 5) riferisce che l'ente ha mantenuto in bilancio i residui non riscossi ma contestualmente non ha applicato l'avanzo di amministrazione. Inoltre il concessionario ha attivato tutte le procedure idonee alla riscossione, comprese quelle coattive e si cominciano a registrare timidi segnali di incasso. Assicura che il fondo svalutazione crediti è compreso nell'avanzo di amministrazione, allegando a riprova la deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo (punto 5 lett. c). Riferisce, infine, che nel corso del 2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, con la cancellazione definitiva di residui attivi per 436.862,86 euro.
- In relazione ai debiti fuori bilancio (punto 6) conferma la criticità, affermando che la situazione è ulteriormente peggiorata nel 2015 e che i responsabili dei servizi sono stati incaricati di procedere a una ricognizione completa e puntuale dei debiti e delle passività potenziali. Per quanto riguarda il parametro di deficitarietà deduce che lo stesso è stato calcolato considerando quelli oggetto di riconoscimento secondo il decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013.
- Riferisce che la relazione avente ad oggetto la conciliazione dei debiti e crediti reciproci tra ente e organismi partecipati è stata allegata al rendiconto (punto 7).
- Deduce che la differenza tra conto del tesoriere e scritture contabili è dovuta ad alcuni pignoramenti subiti dall'ente.

Fatte salve le ulteriori valutazioni su quegli aspetti che, ove l'ente provvederà a definire la procedura appena avviata, saranno oggetto di approfondimento in sede di istruttoria da parte della competente commissione ministeriale e, quindi, sottoposte al giudizio di questa Sezione in ordine alla congruità del piano di riequilibrio ed all'attendibilità delle propedeutiche ricognizioni (equilibri di cassa, debiti fuori bilancio, ricognizione straordinaria dei residui, analisi del contenuto delle misure di risanamento, ecc.), la Sezione, nel prendere atto delle deduzioni presentate dall'ente in merito al presente controllo, ritiene, allo stato,



di dover assumere riguardo alle criticità sopra evidenziate con riferimento al rendiconto 2014, una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, atteso che le giustificazioni adottate appaiono sostanzialmente confermate dei rilievi.


In particolare, le deduzioni dell'ente, se contribuiscono a individuare le cause dello stato di sofferenza finanziaria dell'ente, peraltro già note (taglio dei trasferimenti, difficoltà di riscossione, recrudescenza della situazione debitoria, incomprimibilità delle spese correnti, ecc.) non valgono a ritenere superato quei gravi profili di criticità strutturale e di perdurante rischio per il bilancio dell'ente consistenti nella precarietà degli equilibri di cassa, nella proliferazione di residui attivi vetusti e nella grave situazione debitoria già puntualmente rilevate nei precedenti controlli finanziari.

Ed infatti:

- il dato relativo all'utilizzo reiterato di cospicue anticipazioni di tesoreria (13,85% nel 2013, unitamente agli altri indici di una crisi strutturale di liquidità in atto (rapporto dei residui passivi sugli impegni correnti; *stock* di residui passivi vetusti, incapacità di restituire le anticipazioni di tesoreria a fine esercizio, ecc.) non sono contestati ed appaiono bensì risalenti ed ormai cronicizzati (cfr. deliberazione n. 127/2014/PRSP pagg. 7 e 8). La cronica lentezza delle riscossioni incide indubbiamente sui futuri equilibri di cassa e lascia temere il persistere di gravi tensioni di liquidità. In ogni caso, è indubbio che la crisi di cassa assume certamente natura strutturale attestandosi da oltre un triennio a un livello che, pur considerando i fattori esposti dall'ente (fra tutti, la contrazione del volume e della velocità di erogazione dei trasferimenti provenienti da Stato e Regione), è oggettivamente patologico e non più sostenibile;

- l'attività di accertamento dei residui viene giustificata in maniera generica ed apodittica, di contro gli indici relativi ai parametri di deficitarietà mostrano valori tutt'altro che fisiologici che si traducono in forti tensioni di cassa e bassi tassi di riscossione, confermando i dubbi, più volte espressi, circa l'attendibilità dei risultati di amministrazione, trovando conferma le preoccupazioni e le censure mosse dalla Sezione. Come già affermato nei precedenti esercizi, in siffatto quadro di criticità e in presenza di indici di inequivocabile sofferenza finanziaria, l'accantonamento o i vincoli sull'avanzo di amministrazione rappresentano solo misure prudenziali minime che non assumono portata dirimente, dovendo invece l'ente procedere ad una rigorosa e definitiva operazione di riaccertamento dei residui vetusti;

- analogamente sono confermati gli indici preoccupanti relativi al proliferare di debiti fuori bilancio, all'incapacità di reperire le necessarie coperture in bilancio, alla pendenza di situazioni debitorie potenziali che nonostante i continui moniti della Sezione non sono ancora definiti: nel 2012 l'indice di deficitarietà relativo all'incidenza dei debiti riconosciuti sulle entrate correnti è stato pari al 2,33 %, due volte superiore alla soglia limite, nel 2013 assurge al 3,49 %; mentre nel 2014 non risulta superiore alla soglia di deficitarietà solo in



ragione della mancato adempimento all'obbligo di tempestivo riconoscimento dei debiti, ciò che costituisce grave irregolarità.


Da ultimo, va rammentato come, al riguardo, la Sezione avesse disposto, tra le misure da adottare, il rilevamento di un quadro definitivo, certo e dettagliato circa l'ammontare complessivo dei debiti, comprovando le necessarie coperture di bilancio rispetto alla complessiva esposizione debitoria dell'ente e un programma sostenibile di pagamenti, nonché l'espresso avvertimento che detto quadro dovesse comprendere il monitoraggio dei costi per il servizio rifiuti e la definizione dei rapporti finanziati con l'ATO (rifiuti) al fine di assicurare la concordanza dei dati riferiti.

Sul punto 4 occorre rilevare come la rassicurazione dell'amministrazione in ordine alla tempestività della "maggior parte" dei mandati relativi al titolo II non è del tutto pertinente né idonea a ritenere superato quanto emerso in sede istruttoria (cfr. punto 1.14.3. del questionario) circa il conseguimento del Patto attraverso il differimento dei pagamenti di parte capitale, considerato, da un lato, l'esiguo margine di rispetto del Patto di stabilità (42.000,00 euro) e, dall'altro, che i pagamenti del titolo II effettuati nell'esercizio ammontano a € 384.244,72 (esclusivamente in conto residui) a fronte di previsioni complessive di € 4.114.868,72 (di cui € 2.296.204,66 in conto residui e € 1.818.664,06 in conto competenza); si devono pertanto invitare i competenti organi alle verifiche del caso in ordine all'effettivo rispetto del Patto di stabilità.

Sul punto 7, quanto dichiarato in memoria non è suffragato da evidenze documentali a supporto, atteso che nella banca dati SIQUEL non risultano compilati i quadri sugli organismi partecipati né risulta allegata al sistema la nota informativa.

La reiterata inottemperanza alle misure correttive sollecitate con le precedenti pronunce da questa Sezione e l'inefficacia delle stesse, nonostante gli sforzi profusi dall'ente, con riferimento, tra l'altro, alla ricognizione dei debiti e dei contenziosi pendenti, all'allineamento dei rapporti finanziari con gli organismi partecipati, alla eliminazione dei residui attivi vetusti o poco attendibili, al potenziamento delle riscossioni con un costante monitoraggio della liquidità, hanno determinato l'ente medesimo a ricondurre tali obbligatorie azioni correttive in un quadro più organico e strutturale di misure di risanamento qual è il piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis TUEL.

La Sezione prende atto dell'avvio dell'iter di approvazione del piano di riequilibrio quale nucleo centrale delle misure correttive (o, meglio, contenitore delle misure correttive programmate dall'ente per raggiungere il risanamento); deve, come anticipato, riservarsi di verificare, in separata sede, il ricorrere dei presupposti di legge e, quindi, di emettere il conseguente giudizio ai sensi dell'art. 243 *quater* del TUEL in ordine alla congruità del piano al fine del risanamento dell'ente. Rinvia, pertanto all'esame del relativo contenuto il giudizio circa le azioni concrete che l'ente intenderà programmare onde superare i fattori



di criticità segnalati e ripristinare in un arco temporale congruo le necessarie condizioni di equilibrio strutturale.

Nelle more della definizione della procedura di riequilibrio (predisposizione ed approvazione del Piano da parte dell'organo consiliare entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare trasmessa dall'ente) e della relativa istruttoria ministeriale, l'ente ha comunque l'onere di rimuovere le irregolarità segnalate e di improntare la propria programmazione e gestione al rispetto dei principi di salvaguardia finanziaria, nonché di attivare immediatamente ogni più idonea misura prudenziale al fine di non pregiudicare ulteriormente la precaria situazione finanziaria e compromettere le prospettive di risanamento; fermo restando quelle misure che, come detto, devono trovare nel piano medesimo una compiuta definizione ed articolazione per fronteggiare adeguatamente il disavanzo da ripianare, nel rispetto dei contenuti legislativamente determinati e delle linee-guida emanate dalla Sezione delle Autonomie.

Quale imprescindibile misura interdittiva si impone l'applicazione all'ente del divieto di cui all'art. 191, comma 5, del T.U.E.L. (ora art. 188, comma 1 *quater*) di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, fintantoché l'ente non avrà provveduto a coprire il disavanzo effettivo comprensivo dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare, nei limiti del relativo ammontare. In tale misura - coerentemente con il più recente quadro normativo di rango costituzionale, in cui il presidio della legalità finanziaria passa attraverso il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire, con efficacia diretta, pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (*cfr.* Corte costituzionale, sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013 e sentenza n. 39/2014) - sono, pertanto, da inibire i programmi di spesa dell'ente, ai sensi del disposto di cui all'art. 148 bis, comma III, del TUEL, fermo restando che rientra nell'autonomia decisionale del medesimo individuare, responsabilmente e doverosamente, le poste interessate dall'effetto inibitorio *ex lege* cogente e rilevare le medesime anche nei documenti di bilancio.

La Sezione deve, infine, ribadire di riservarsi ogni valutazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza - all'esito dell'adozione del piano da parte dell'ente e della successiva istruttoria - in sede di deliberazione *ex art.* 243 *quater*, comma 3, del TUEL.

Per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità attraverso il differimento di pagamenti in conto capitale, la Sezione nel prendere atto delle deduzioni dell'ente, deve tuttavia evidenziare la contrastante affermazione emersa in sede di relazione/questionario proveniente dall'organo di revisione e inviare gli atti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali verifiche del caso.

P. Q. M.

- accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai surriferiti motivi di deferimento.

In ordine all'adozione delle necessarie misure correttive e alla valutazione della loro idoneità ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, la Sezione

- prende atto dell'avvio della procedura di cui all'art. 243 bis del TUEL;
- dispone, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge secondo le previsioni del TUEL sopra richiamate sino al concorrere dei debiti non ancora finanziati in applicazione della disposizione di cui all'art. 188, comma 1 *quater*, del TUEL (già recata dall'art. 191, comma 5, del TUEL);
- rinvia ogni altra misura e le determinazioni di competenza all'esito dell'iter di approvazione del Piano di riequilibrio ed alla pronuncia conclusiva rimessa alla Sezione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 quater, comma 3, del T.U.E.L., riservandosi l'esame dei contenuti del medesimo piano e della situazione finanziaria aggiornata dell'ente all'esito dell'istruttoria da parte della competente Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, secondo i termini e le scansioni procedurali previste dal TUEL.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente – anche ai fini dell'adozione delle misure correttive di salvaguardia nonché propedeutiche o ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di riequilibrio, oltre che al legale rappresentante e all'Organo di revisione del Comune di Casteltermini, nonché al Ministero dell'Interno per l'inoltro alla competente Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2016.

L'ESTENSORE  
(Giacchino Alessandro)

IL PRESIDENTE  
(Tommaso Brancato)

Depositata in segreteria il

**24 FEB. 2016**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA

